

*Estratto dal Bollettino ufficiale
della Regione del Veneto n. 124 del 15 dicembre 1992*

Statuto del Comune di San Tomaso Agordino (BL)

(approvato con deliberazioni del Consiglio comunale
12 ottobre 1991, n. 53 e 21 febbraio 1992, n. 19)

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI E ORGANI NON REGIONALI

Comuni

Statuti

COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO (BL)

Statuto approvato con delibere del Consiglio Comunale n. 53 del 12-10-1991 e n. 19 del 21-2-1992.

STATUTO

DEL

COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO

INDICE

PARTE I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Denominazione e natura giuridica	pag. 17598
Art. 2 - Riconoscimento della cultura locale	» 17598
Art. 3 - Tutela ambientale	» 17598
Art. 4 - Autonomia del Comune	» 17598
Art. 5 - Sede	» 17598
Art. 6 - Frazioni	» 17598
Art. 7 - Segni distintivi	» 17598
Art. 8 - Partecipazione popolare democratica	» 17598

PARTE II

ORGANI DEL COMUNE

Art. 9 - Organi politici e democratici	» 17598
--	---------

Titolo I

ORGANI POLITICI

Art. 10 - Organi politici del Comune	» 17599
--------------------------------------	---------

Sezione I

Il Consiglio Comunale

Capo I

Il Collegio

Art. 11 - Elezione, composizione e durata in carica	» 17599
Art. 12 - Competenze	» 17599
Art. 13 - Non delegabilità delle competenze consiliari	» 17600
Art. 14 - Prima adunanza del Consiglio Comunale	» 17600
Art. 15 - Sedute ordinarie e straordinarie	» 17600
Art. 16 - Convocazione del Consiglio Comunale	» 17600
Art. 17 - Notifica dell'avviso di convocazione	» 17600
Art. 18 - Convocazione del Consiglio Comunale su iniziativa di un quinto dei consiglieri. Pareri	» 17600

Art. 19 - Numero legale per la validità delle sedute	» 17600
Art. 20 - Numero legale per la validità delle deliberazioni	pag. 17601
Art. 21 - Comunicazione al Segretario Comunale ed ai responsabili dei servizi delle proposte di deliberazione	» 17601
Art. 22 - Pubblicità delle sedute	» 17601
Art. 23 - Modalità di votazione	» 17601
Art. 24 - Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale	» 17601

Capo II

I consiglieri

Art. 25 - Il consigliere comunale	» 17601
Art. 26 - Doveri del consigliere	» 17601
Art. 27 - Poteri del consigliere	» 17601
Art. 28 - Interrogazioni, interpellanze e mozioni	» 17602
Art. 29 - Dimissioni del consigliere	» 17602
Art. 30 - Consigliere anziano	» 17602
Art. 31 - Gruppi consiliari	» 17602
Art. 32 - Verbalizzazione delle sedute	» 17602

Capo III

Commissioni consiliari

Art. 33 - Commissioni consiliari	» 17603
Art. 34 - Commissioni consiliari permanenti	» 17603
Art. 35 - Commissioni speciali di inchiesta, di indagine e di studio	» 17603

Sezione II

La Giunta Comunale

Capo I

Composizione, elezione e durata in carica

Art. 36 - Composizione della Giunta Comunale	» 17603
Art. 37 - Elezione del Sindaco e degli assessori	» 17603
Art. 38 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore	» 17604
Art. 39 - Durata in carica. Surrogazioni	» 17604
Art. 40 - Revoca della Giunta Comunale	» 17604
Art. 41 - Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori	» 17604
Art. 42 - Decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore	» 17605
Art. 43 - Revoca degli assessori	» 17605

Capo II
Attribuzioni

Art. 44 - Attribuzioni e competenze	pag. 17605
Art. 45 - Ambiti di attribuzione	» 17605
Art. 46 - Attribuzioni di governo locale	» 17605
Art. 47 - Attribuzioni organizzative	» 17606

Capo III
Funzionamento

Art. 48 - Collegialità della Giunta Comunale	» 17606
Art. 49 - Preposizione agli assessorati	» 17606
Art. 50 - Adunanze e deliberazioni	» 17606

Sezione III
Il Sindaco

Capo I
Elezione e decadenza

Art. 51 - Elezione, durata in carica e decadenza. Rinvio	» 17607
Art. 52 - Norme integrative ed attuative. Rinvio.	» 17607

Capo II
Competenze ed attribuzioni

Art. 53 - Competenze	» 17607
Art. 54 - Attribuzioni	» 17607
Art. 55 - Attribuzioni di capo del governo locale	» 17607
Art. 56 - Attribuzioni di vigilanza	» 17608
Art. 57 - Attribuzioni organizzative	» 17608

Capo III
Sindaco quale ufficiale di Governo

Art. 58 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale	» 17608
Art. 59 - Subordinazione gerarchia rispetto al Prefetto	» 17608
Art. 60 - Altre attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale del Governo	» 17608
Art. 61 - Ordinanze contingibili ed urgenti	» 17608
Art. 62 - Utilizzazione degli uffici comunali	» 17609

Titolo II
ORGANI BUROCRATICI

Sezione I
Norme generali

Art. 63 - Definizione	» 17609
-----------------------	---------

Art. 64 - Natura dei pareri sulle proposte di deliberazione	pag. 17609
Art. 65 - Individuazione	» 17609

Sezione II
Il Segretario Comunale

Art. 66 - Attribuzioni	» 17609
Art. 67 - Rapporti interorganici	» 17610
Art. 68 - Controllo sull'attività del Segretario Comunale e verifica circa il raggiungimento degli obiettivi	» 17610
Art. 69 - Funzioni	» 17610
Art. 70 - Attribuzioni di gestione amministrativa	» 17610
Art. 71 - Attribuzioni consultive	» 17610
Art. 72 - Attribuzioni di sovrintendenza, direzione, coordinamento	» 17611
Art. 73 - Attribuzioni di legalità e garanzia	» 17611

Sezione II
Il Vice-Segretario Comunale

Art. 74 - Funzioni	» 17611
Art. 75 - Status del vice-segretario comunale	» 17611

PARTE III
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Titolo I
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DEL COMUNE

Art. 76 - Principi e criteri direttivi	» 17612
Art. 77 - Ripartizione dell'attività amministrativa	» 17612
Art. 78 - Uffici	» 17612
Art. 79 - Servizi	» 17612

Titolo II
PERSONALE

Art. 80 - Personale	» 17612
Art. 81 - Regolamento del personale	» 17612
Art. 82 - Aggiornamento professionale	» 17612
Art. 83 - Diritti sindacali	» 17613
Art. 84 - Responsabili dei servizi	» 17613

PARTE IV
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ
A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Titolo I
PARTE GENERALE

Art. 85 - Servizi pubblici locali	» 17613
-----------------------------------	---------

Art. 86 - Costituzione e partecipazione	pag. 17613
Art. 87 - Istituzioni	» 17613
Art. 88 - Vigilanza e controlli	» 17614
Art. 89 - Personale	» 17614

PARTE V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Titolo I

FINANZA LOCALE

Art. 90 - Finanza locale	» 17614
Art. 91 - Bilancio e programmazione finanziaria	» 17614
Art. 92 - Risultati di gestione	» 17614

Titolo II

CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 93 - Revisione economico-finanziaria	» 17615
Art. 94 - Funzioni e responsabilità del revisore	» 17615

Titolo III

PROPRIETÀ COMUNALE

Art. 95 - Beni comunali	» 17615
Art. 96 - Beni demaniali	» 17615
Art. 97 - Beni patrimoniali	» 17615
Art. 98 - Inventario	» 17615

Titolo IV

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Art. 99 - Contratti. Rinvio	» 17616
-----------------------------	---------

PARTE VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Titolo I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 100 - Libere forme associative	» 17616
Art. 101 - Volontariato individuale	» 17616
Art. 102 - Consultazione popolare	» 17616
Art. 103 - Consultazione delle associazioni	» 17616
Art. 104 - Diritto di petizione	» 17616
Art. 105 - Interrogazioni	» 17616
Art. 106 - Procedura per l'ammissione delle petizioni ed interrogazioni	» 17616
Art. 107 - Diritto di iniziativa	» 17616
Art. 108 - Procedura per l'approvazione della proposta ad iniziativa popolare	» 17617
Art. 109 - Referendum consultivi	» 17617

Titolo II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 110 - Diritto di partecipazione al procedimento	» 17617
Art. 111 - Pubblicità degli atti	» 17618
Art. 112 - Diritto di accesso	» 17618

Titolo III

DIFENSORE CIVICO

Art. 113 - Istituzione. Attribuzioni	» 17618
Art. 114 - Nomina	» 17618
Art. 115 - Requisiti	» 17618
Art. 116 - Durata in carica, decadenza e revoca	» 17618
Art. 117 - Sede e dotazione organica	» 17619
Art. 118 - Rapporti con gli organi comunali	» 17619
Art. 119 - Modalità e procedure di intervento	» 17619

PARTE VII

FRAZIONI

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 120 - Natura giuridica	» 17619
Art. 121 - Elementi costitutivi	» 17619
Art. 122 - Fusione di due o più frazioni	» 17619
Art. 123 - Ruolo e funzioni della frazione	» 17619

Titolo II

ORGANI DELLA FRAZIONE

Art. 124 - Organi della frazione	» 17620
Art. 125 - Comitato frazionale. Composizione ed elezione	» 17620
Art. 126 - Funzioni del comitato frazionale	» 17620
Art. 127 - Capo-frazione	» 17620
Art. 128 - Rinvio al regolamento	» 17620
Art. 129 - Separazione di rendite patrimoniali e passività: esclusione	» 17620

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 130 - Norma transitoria	» 17620
------------------------------	---------

PARTE VIII

ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 131 - Ordinanze ordinarie e straordinarie	» 17620
Art. 132 - Regolamenti	» 17621
Art. 133 - Limiti	» 17621
Art. 134 - Pubblicazione	» 17621
Art. 135 - Modifiche ai regolamenti	» 17621

PARTE I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di S. Tomaso Agordino è ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità della quale cura gli interessi, promuove lo sviluppo e favorisce ed incoraggia le potenzialità culturali, economiche e sociali nel rispetto delle proprie tradizioni storiche, etniche e culturali.

Art. 2

Riconoscimento della cultura locale

1. Il Comune di S. Tomaso Agordino riconosce e legittima la cultura locale come elemento essenziale ed irrinunciabile della collettività comunale e promuove ed incoraggia tutte le attività volte alla valorizzazione, allo sviluppo ed alla diffusione, soprattutto fra i giovani, del patrimonio storico, linguistico, etnico e culturale locale.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il Comune collabora con i gruppi ed associazioni di storia e cultura locale individuando iniziative, proposte, mezzi e strumenti adeguati, compatibilmente alle proprie risorse finanziarie e nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente.

3. Il Comune promuove e favorisce le occasioni di incontro e scambio culturale con tutti i Comuni dell'Agordino.

Art. 3

Tutela ambiente

1. Il Comune di S. Tomaso Agordino intraprende, promuove, sollecita ed incoraggia tutte le iniziative valide volte alla tutela dell'ambiente, anche in concorso con associazioni ed organizzazioni.

2. Il Comune considera la tutela dell'ambiente fra i suoi fini essenziali da perseguire, altresì, mediante un equilibrato assetto del territorio.

Art. 4

Autonomia del Comune

1. Il Comune di S. Tomaso Agordino fonda tutta la sua attività politica, burocratica ed istituzionale sul concetto di autonomia, della quale si impegna a valorizzare gli ambiti di estrinsecazione entro i limiti posti dalla Costituzione, dagli atti normativi primari dello Stato e della Regione, dagli atti normativi comunitari, dallo Statuto e dagli usi e consuetudini localmente riconosciuti.

2. L'autonomia riconosciuta dall'ordinamento statale al Comune si estrinseca mediante lo Statuto, i Regolamenti, gli atti deliberativi ordinari, i provvedimenti degli organi politici e burocratici dell'ente, secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'ordinamento generale.

3. Il Comune estrinseca la propria autonomia politica mediante iniziative, proposte ad organi ed enti, azioni propulsive al fine di realizzare il raggiungimento pieno dei principi di democrazia, di libertà e di uguaglianza presso qualun-

que comunità, promuovendo ed incoraggiando, anche su sollecitazione della popolazione, dei consiglieri e dei gruppi sociali locali, ogni iniziativa per la pace fra i Popoli e le Nazioni.

4. In relazione all'autonomia politica ed ai fini di cui al comma precedente, il Comune di S. Tomaso Agordino si riconosce soggetto ad ispirazione transcomunitaria e transnazionale.

Art. 5

Sede

1. Il Comune ha sede legale nella frazione di Celat, riconosciuta come capoluogo.

2. Lo spostamento della sede municipale ad altra frazione del Comune comporta modifica del presente Statuto e si attua con deliberazione consiliare adottata secondo il procedimento di revisione di norme statutarie.

Art. 6

Frazioni

1. Il territorio del Comune di S. Tomaso Agordino si compone delle seguenti ventiquattro frazioni: Celat, Chiea, Tocol, Colzaresè, Fontanelle, Roi, Colarù, La Costa, Avoscan, Sot Colarù, Vare, Forchiade, Piaia, Pecol, Pian Molin, Costa di Mezzo, Val, Mezzavalle, Vallata, Pianezze, Val di Zat, Ronch, Canacede, Costoia.

2. Il territorio del Comune di S. Tomaso Agordino si compone, altresì, delle seguenti località: Val de Lajer, L'Ancona, Medarola, La Mont, Ciamp, Col Mandro.

Art. 7

Segni distintivi

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso e descritti in appendice al presente statuto.

2. L'uso dei distintivi comunali verrà disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 8

Partecipazione popolare democratica

1. Il Comune, al fine di promuovere lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico dell'intera popolazione, garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche ed all'attività amministrativa nelle forme e con le modalità previste dal presente statuto e disciplinate dal regolamento.

PARTE II

ORGANI DEL COMUNE

Art. 9

Organi politici e burocratici

1. Il Comune di S. Tomaso Agordino è dotato di organi politici e di organi burocratici.

2. Gli organi politici hanno natura elettiva; gli organi burocratici vengono nominati secondo le modalità previste

dall'ordinamento in materia di accesso ai pubblici uffici e nel rispetto del principio delle pari opportunità fra uomo e donna.

3. Gli organi politici e burocratici rappresentano l'ente secondo le modalità ed entro i limiti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Titolo I ORGANI POLITICI

Art. 10 Organi politici del comune

1. Sono organi politici del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

Sezione I Il Consiglio Comunale

Capo I Il Collegio

Art. 11 Elezioni, composizione e durata in carica

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 12 Competenze

1. Il Consiglio Comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

2. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera collettività, della quale, indipendentemente dalla contingente maggioranza politica, cura e promuove gli interessi, rifuggendo da ogni fine esclusivamente particolaristico o di gruppi o di categorie.

3. La competenza del Consiglio Comunale è relativa ai seguenti atti fondamentali, estrinsecati mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a contenuto generale:

A) lo Statuto dell'ente, compresa la risoluzione di questioni interpretative del medesimo e delle quali, sempre nel rispetto delle funzioni giurisdizionali attribuite all'autorità giudiziaria, viene investito dalla Giunta Comunale, dal Segretario Comunale o da un quinto dei Consiglieri assegnati;

B) i Regolamenti, compresa la risoluzione di questioni interpretative secondo le modalità di cui alla precedente lettera A);

C) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, il bilancio annuale di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, nonché le eventuali deroghe ad essi ed i pareri da rendere nelle dette materie;

C-1) i programmi vengono approvati dal Consiglio Comunale annualmente (o confermati annualmente se trattasi di programmi pluriennali) in sede di approvazione del bilancio di previsione e contestualmente ad esso; la loro variazione in corso di esercizio comporta variazione di bilancio;

C-2) ai fini del presente articolo, la locuzione «variazione di bilancio» dev'essere intesa comprensiva degli storni di fondi da un capitolo all'altro, compresi gli storni dal fondo spese imprevedute ed esclusi gli storni da e tra i capitoli dei fondi di riserva ordinari e di cassa.

D) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, la pianta organica e le relative variazioni;

D-1) non rientra fra le ipotesi di cui alla lettera D), in quanto attività attuativa di competenza della Giunta Comunale, l'assunzione per la copertura di posti già previsti in pianta organica;

D-2) non rientra fra le ipotesi di cui alla lettera D) l'assunzione di personale straordinario nelle ipotesi consentite dalla legge;

E) le convenzioni con altri Comuni, con la Comunità Montana, e/o con la Provincia;

E-1) in tale ipotesi il Consiglio autorizza il Sindaco alla stipulazione della convenzione, approvandone la bozza;

F) la costituzione e la modificazione di forme associative;

G) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

H) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del comune a società di capitale, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

I) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

L) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

M) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;

N) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

N-1) per le spese relative alla somministrazione e fornitura di beni e servizi non a carattere continuativo, ma aventi i caratteri della ordinarietà, normale prevedibilità e modesta entità, si rinvia a quanto previsto per i piani finanziari generali di cui alla lettera C-2) del presente articolo;

O) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta Comunale, del Segretario Comunale o di altri funzionari;

O-1) ai fini della presente lettera O), si considerano, alternativamente, atti fondamentali del Consiglio Comunale

la deliberazione di approvazione o di variazione del bilancio di previsione, la deliberazione di approvazione di un piano finanziario, qualunque altra deliberazione consiliare avente contenuto programmatico;

P) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Giunta Comunale o entro i termini di decadenza del precedente incarico;

Q) altre funzioni che verranno espressamente attribuite al Consiglio Comunale da legge statale, a' sensi del combinato disposto dagli articoli 32, comma 2, e 1, comma 3 della Legge n. 142/1990.

Art. 13

Non delegabilità delle competenze consiliari

1. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 14

Prima adunanza del Consiglio Comunale

1. La prima adunanza del rinnovato Consiglio Comunale comprende la/e seduta/e riservata/e alla convalida degli eletti ed alla elezione del Sindaco e degli Assessori.

2. Il consigliere anziano convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che viene presieduta dal consigliere anziano medesimo.

3. La seduta è pubblica e la votazione è palese; ad esse possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si tratta.

4. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dal presente statuto.

5. Non si fa luogo ad elezione del sindaco e degli assessori, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei consiglieri.

Art. 15

Sedute ordinarie e straordinarie

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno:

- per l'approvazione del bilancio di previsione;
- per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente.

2. Tutte le altre sedute sono considerate sedute straordinarie.

Art. 16

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è, di norma, convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza e la determinazione degli ordini del giorno.

2. Il Consiglio Comunale può, altresì, essere convocato in via straordinaria su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati e conforme provvedimento del Sindaco.

3. Nel caso di cui al precedente comma 2), l'adunanza dev'essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta al Sindaco.

4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma 3, il Segretario Comunale ne dà sollecita comunicazione al Prefetto, al quale può, altresì, rivolgersi qualunque consigliere, per la convocazione di cui all'art. 36, comma 4, Legge n. 142/1990.

5. Il Consiglio Comunale si riunisce, altresì, su iniziativa del Prefetto negli altri casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 17

Notifica dell'avviso di convocazione

L'avviso di convocazione, con allegato l'elenco degli ordini del giorno, dev'essere pubblicato all'albo pretorio e notificato, nei modi previsti dal codice di procedura civile, ai singoli consiglieri nei seguenti termini:

- almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, quando si tratti di sessioni ordinarie;
- almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, quando si tratti di seduta straordinaria;
- almeno 24 ore prima dell'adunanza, nei casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno già notificato. In quest'ultimo caso di ordini del giorno aggiuntivi, ogni deliberazione può essere differita al giorno successivo, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

2. Ai fini della compatibilità dei termini, non si computa il dies a quo, ma si computa il dies ad quem.

Art. 18

Convocazione del Consiglio Comunale su iniziativa di un quinto dei Consiglieri. Pareri

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 16, comma 3, ed ai fini dell'emissione dei pareri di cui all'art. 53 della Legge n. 142/1990, la richiesta di convocazione dev'essere accompagnata, oltre che dall'elenco dell'ordine del giorno, anche dalla proposta di delibera formulata in modo chiaro, completo ed univoco.

2. In caso contrario, il Segretario Comunale ed i responsabili dei servizi interessati attesteranno l'impossibilità di formulare il parere.

Art. 19

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore, salvo che la legge o lo statuto non prevedano una diversa maggioranza.

2. In seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro membri.

3. L'accertamento della sussistenza o meno del numero legale per la validità dell'adunanza e la dichiarazione di apertura della seduta o di rinvio ad altro giorno vengono effettuati dal Sindaco entro il termine massimo di 30 minuti dall'ora indicata negli avvisi di convocazione.

4. Il Consiglio Comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.

5. Concorrono a determinare la validità dell'adunanza anche i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente dalla votazione.

Art. 20

Numero legale per la validità delle deliberazioni

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si considerano votanti e, quindi, non influiscono ai fini della determinazione della maggioranza:

- a) coloro che si astengono o che devono astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) le schede bianche e quelle nulle nelle votazioni segrete.

3. Nei casi di urgenza, le delibere possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il separato voto palese della maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 21

Comunicazione al Segretario Comunale ed ai responsabili dei servizi delle proposte di deliberazione

1. Con un congruo anticipo rispetto alla notificazione ai consiglieri, il Sindaco fornisce al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi interessati notizia completa, dettagliata ed univoca della proposta di deliberazione, nei termini e con le modalità tali da consentire ai medesimi il compimento di tutte le attività istruttorie, conoscitive e di valutazione necessarie alla regolare formazione ed emissione del parere.

Art. 22

Publicità delle sedute

- 1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
- 2. I casi eccezionali e tassativi in cui il Consiglio Comunale si riunisce in seduta segreta sono stabiliti dal Regolamento.

Art. 23

Modalità di votazione

- 1. Le votazioni hanno luogo, di norma, con voto palese.
- 2. I casi eccezionali in cui il Consiglio Comunale vota a scrutinio segreto sono stabiliti dal Regolamento.
- 3. In via transitoria, e fino a quando non verrà approvato il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale di cui al comma precedente, le deliberazioni concernenti persone vengono adottate a scrutinio segreto qualora così stabilisca il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri votanti e con votazione palese.

Art. 24

Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale

1. Entro il termine di due anni dall'approvazione del presente statuto, il Consiglio Comunale provvede, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, ad adottare il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale.

Capo II

I Consiglieri

Art. 25

Il Consigliere Comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza alcun vincolo di mandato, e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni, salvo che il fatto non rivesta gli estremi di una fattispecie penale.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere sono stabiliti dalla legge.

Art. 26

Doveri del Consigliere

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte o degli altri organismi presso i quali sono stati nominati rappresentanti del Comune dal Consiglio Comunale.

2. I consiglieri che non intervengono ad un'intera sessione ordinaria, senza giustificati e giustificabili motivi, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza di cui al precedente comma 2 è pronunciata dal Consiglio Comunale; il Prefetto la può promuovere.

4. Il Consiglio Comunale delibera sulla decadenza d'ufficio o su segnalazione del Sindaco o di un consigliere comunale o su istanza di uno o più elettori del Comune, decorso il termine minimo di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 27

Poteri del Consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui al precedente comma 1 sono determinate dal Regolamento di cui all'art. 24.

4. Le forme ed i limiti per l'esercizio dei diritti di cui al comma 2 sono determinati da apposito regolamento per la visione degli atti e per il diritto di accesso.

5. Il consigliere comunale è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge e dal regolamento.

6. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45, commi 2 e 4, della Legge n. 142/1990, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 28

Interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. Ai fini di cui all'articolo precedente, per interrogazione si intende la semplice domanda, rivolta per iscritto da uno o più consiglieri alla Giunta Comunale o al Sindaco o ad un singolo assessore, per conoscere se un fatto sia vero, se di esso alcuna informazione sia loro pervenuta, o se sia esatta, se la Giunta o il Sindaco intendano comunicare al Consiglio Comunale documenti o notizie o abbiano preso o stiano per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.

2. Per interpellanza si intende la domanda rivolta da uno o più consiglieri, per iscritto, alla Giunta Comunale o al Sindaco o ad un assessore, circa i motivi della condotta seguita o gli intendimenti su questioni che riguardano la loro politica.

3. Per mozione si intende, a parte quella prevista e regolata dall'art. 37 della Legge n. 142/1990, l'atto scritto mediante il quale uno o più consiglieri esortano o invitano la Giunta Comunale o il Sindaco o anche il Consiglio Comunale a prendere posizione su una questione o su una iniziativa o a pronunciarsi formalmente e ad attivarsi per il perseguimento di un obiettivo.

4. Ai fini dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 24 del presente statuto, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 del presente articolo costituiscono norme di principio, non modificabili in sede regolamentare.

5. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma precedente ed in via transitoria, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono presentate al Consiglio Comunale mediante comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale da effettuarsi almeno cinque giorni prima rispetto al giorno di convocazione del Consiglio Comunale. In caso di mancata comunicazione preventiva, il Sindaco o l'assessore possono riservarsi di rispondere alla successiva seduta consiliare o di rispondere, per iscritto, a tutti i consiglieri mediante notifica individuale.

Art. 29

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni del consigliere devono essere presentate per iscritto al Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella sua prima riunione, ed hanno efficacia dal momento in cui il Consiglio Comunale, con deliberazione immediatamente esecutiva, ne prende atto.

Art. 30

Consigliere anziano

1. È consigliere anziano quello che ha ottenuto il maggior numero di voti in sede di elezione per la rinnovazione del Consiglio Comunale, intendendo per voti quelli di lista più quelli di preferenza.

2. In caso di parità di voti, è consigliere anziano il maggiore di età.

3. In via residuale, è consigliere anziano quello che per più tempo ricopre la carica di consigliere, anche con riferimento a precedenti Consigli Comunali.

Art. 31

Gruppi Consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da due o più componenti.

2. La formazione di gruppi o l'adesione agli stessi prescindono dalle conformazioni delle liste elettorali.

3. È consentita la esistenza di un gruppo consiliare con un solo componente, in via eccezionale, nel caso in cui un originario e preesistente gruppo si riduca, per dimissioni, morte o per altre cause di perdita della qualità di consigliere, ad un solo membro, o nel caso di elezione di un solo rappresentante di una determinata lista elettorale.

4. Ciascun gruppo designa il proprio capogruppo e ne dà comunicazione ufficiale al Consiglio Comunale, che ne prende formalmente atto.

5. Le funzioni della Conferenza dei capi-gruppo sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 24 del presente statuto.

Art. 32

Verbalizzazione delle sedute

1. È obbligatoria la partecipazione del Segretario Comunale alle sedute del Consiglio Comunale, ai fini e con le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

2. Ferma restando l'obbligatorietà di cui al comma precedente, il Segretario Comunale può affidare ad un dipendente, mediante delega scritta, le funzioni di mera verbalizzazione, sulle quali comunque, il Segretario Comunale sovrintende.

3. Il verbale contiene:

- a) un sommario resoconto dello svolgimento della seduta e del dibattito;
- b) la puntuale e fedele dichiarazione di un consigliere, qualora vi sia espressa richiesta e dettatura al verbalizzante;
- c) le motivazioni, i motivi ed i presupposti in fatto ed in diritto succintamente esposti;
- d) la manifestazione di volontà deliberativa;
- e) la puntuale descrizione delle modalità e dell'esito della votazione.

4. Il verbale di deliberazione è sottoscritto dal Segretario Comunale, dall'eventuale verbalizzante delegato, dal presidente della seduta e dall'assessore più anziano di età presente alla seduta.

5. Il verbale viene approvato dal Consiglio Comunale in una successiva seduta a maggioranza dei votanti e sempre a votazione palese.

6. L'approvazione di cui al comma precedente ha per oggetto unicamente la regolarità del verbale e non si estende alla deliberazione in esso contenuta.

*Capo III**Commissioni Consiliari*

Art. 33

Commissioni Consiliari

1. Fatte salve le commissioni previste dalla legge, il Consiglio Comunale, per il migliore svolgimento delle sue funzioni, può costituire commissioni, permanenti o temporanee, con compiti di indagine, di inchiesta, di studio, di analisi preventiva degli atti di competenza consiliare e, eventualmente, con funzione redigente.

2. È esclusa ogni attribuzione di poteri deliberativi alle commissioni di cui al comma precedente o di altri poteri che possano comportare deroga alle norme legislative o statutarie in materia di distribuzione delle funzioni tra gli organi comunali.

3. Le commissioni sono costituite nel rispetto del principio della rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, assicurando, comunque, la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo.

4. Con deliberazione motivata ed approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, si possono costituire commissioni con la partecipazione di soggetti estranei al Consiglio Comunale.

Art. 34

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Regolamento stabilisce il numero delle commissioni consiliari permanenti e ne determina e disciplina la competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

2. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle proprie materie, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone dell'Amministrazione, secondo le forme e le modalità stabilite dal Regolamento.

3. I commissari sono tenuti al segreto istruttorio nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

4. Il Segretario Comunale partecipa ai lavori della commissione, nei casi e con le modalità previste dal Regolamento.

5. Le commissioni consiliari possono convocare il Sindaco, gli assessori, il Segretario Comunale ed i funzionari, comunicando loro, preventivamente, l'oggetto ed i motivi della convocazione.

6. La costituzione ed i poteri delle commissioni consiliari permanenti sono subordinate all'adozione dell'apposito Regolamento.

Art. 35

Commissioni speciali di inchiesta, di indagine e di studio

1. Su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata dalla maggioranza dei

consiglieri assegnati, possono essere costituite commissioni speciali per:

- a) svolgere inchieste su una determinata e specifica attività amministrativa del Comune;
- b) svolgere indagini socio-economiche;
- c) svolgere studi e formulare riflessioni e proposte su particolari problematiche.

2. La deliberazione istitutiva della commissione speciale ne stabilisce la composizione, ne determina i poteri e gli strumenti per operare e fissa il termine per la conclusione dei lavori.

3. Le commissioni speciali di cui al presente articolo devono essere composte con criterio proporzionale.

Sezione II

La Giunta Comunale

*Capo I**Composizione, elezione e durata in carica*

Art. 36

Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di quattro assessori.

Art. 37

Elezione del Sindaco e degli Assessori

1. Le modalità di elezione del Sindaco e della Giunta Comunale sono stabilite dalla legge e dalle norme, integrative, del presente statuto.

2. Alla prima adunanza, convocata e presieduta dal consigliere anziano, il Consiglio Comunale procede, subito dopo la convalida degli eletti a scrutinio palese, all'elezione contestuale del Sindaco e degli assessori.

3. Anche le eventuali adunanze successive alla prima per l'elezione contestuale del Sindaco e degli assessori sono convocate e presiedute dal consigliere anziano.

4. Il Sindaco e gli assessori sono eletti dal Consiglio Comunale, sulla base di una lista unica, comprensiva del candidato alla carica di Sindaco e dei candidati alla carica di assessore.

5. L'elezione del Sindaco e degli assessori è preceduta:

- a) dalla presentazione di proposte politico-programmatiche, contenute in un documento sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, recante l'indicazione dei candidati alle cariche di Sindaco e di assessori ed illustrate dal candidato alla carica di Sindaco;
- b) da un dibattito politico sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

6. Possono essere presentate, purché tutte sottoscritte da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, più liste uniche e, quindi, più documenti programmatici di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

7. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma precedente, si procederà, comunque, ad unica votazione avente per oggetto le liste uniche presentate.

8. Le liste e i documenti programmatici vanno depositati in segreteria comunale e nelle mani del Segretario Comunale o di un impiegato da lui delegato, nel caso di presentazione prima dell'adunanza consiliare.

9. L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

10. A tal fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute a distanza di almeno cinque giorni l'una dall'altra e, comunque, in modo tale che l'ultima votazione abbia luogo entro il termine massimo di sessanta giorni dal verificarsi degli eventi di cui all'art. 34, comma 2, della Legge n. 142/1990.

Art. 38

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono, comunque, far parte contemporaneamente della Giunta Comunale ascendenti e discendenti in linea retta fino al terzo grado, fratelli (germani, consanguinei o uterini, legittimi o naturali) o in conseguenza di adozione, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

Art. 39

Durata in carica. Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori; l'insediamento avviene al momento in cui la deliberazione di nomina diviene esecutiva ai sensi dell'art. 34, comma 7, della legge n. 142/1990.

2. In caso di morte, decadenza o rimozione del Sindaco, ne assume provvisoriamente le funzioni il vice-sindaco e si fa luogo alla convocazione del Consiglio Comunale per la rinnovazione integrale della Giunta, ai sensi dell'art. 37 del presente statuto, entro il termine di dieci giorni, decorrenti dalla data dell'evento o della deliberazione dichiarativa della decadenza o della comunicazione del provvedimento di rimozione.

3. La convocazione di cui al comma precedente viene disposta dal consigliere anziano e la seduta, da tenersi entro cinque giorni dalla convocazione, viene dal medesimo presieduta.

4. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, la Giunta Comunale dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni da parte del Sindaco o di altro assessore, mediante deliberazione immediatamente esecutiva.

5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Sindaco propone al Consiglio Comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo del consigliere designato a surrogare l'assessore cessato dalla carica. L'elezione, da tenersi a scrutinio palese, avviene a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e la seduta, su convocazione del Sindaco, viene dal medesimo presieduta.

6. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore e purché l'impedimento non si protragga o non sia su-

scettibile di protrarsi, la Giunta Comunale incarica il Sindaco o altro assessore di assumerne, ad interim, le funzioni. Dopo il termine massimo di sei mesi (o anche prima, quando, in base a valutazioni oggettive, si presuma il protrarsi per più di sei mesi dell'impedimento), decorrenti dalla deliberazione di cui al comma precedente, si instaura la procedura di cui al comma 5 del presente articolo.

Art. 40

Revoca della Giunta Comunale

La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta Comunale non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. La mozione dev'essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta Comunale e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Sindaco e di nuovi assessori.

5. La mozione viene depositata presso la segreteria comunale e viene posta in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata, a cura del Segretario Comunale ed entro ventiquattro ore, al Sindaco ed agli assessori la cui revoca viene proposta.

6. Delle eventuali omissioni di convocazione ad opera del Sindaco viene data immediata notizia dal Segretario Comunale al Prefetto ed all'autorità giudiziaria.

7. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal consigliere anziano che non sia assessore, è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta, automaticamente e di diritto, la proclamazione della nuova Giunta Comunale proposta, della quale il Consiglio Comunale prende atto espressamente.

9. Nel caso di presentazione contestuale di più mozioni di sfiducia si procede, a norma dei commi precedenti, a discussione globale ed a votazione separata sulle mozioni e, in deroga al disposto di cui al comma precedente, occorre procedere a votazione apposita e separata per la nomina e la proclamazione di una delle nuove Giunte Comunali proposte dalle mozioni di sfiducia.

Art. 41

Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori

1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori determinano la cessazione dalla carica dell'intera Giunta Comunale.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto al Segretario Comunale; dal giorno della presentazione, risultante dal protocollo comunale, decorre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1 della legge n. 142/1990.

3. Qualora le dimissioni siano presentate al Segretario Comunale durante l'adunanza della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale, il termine di cui al comma precedente decorre dal giorno della seduta medesima.

4. Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale per la presa d'atto delle stesse e per l'elezione del nuovo esecutivo. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dell'art. 37 ed il comma 6 dell'art. 40 del presente statuto.

5. Entro 24 ore dalla comunicazione delle dimissioni, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, il Segretario Comunale provvede a notificarne notizia singolarmente ai consiglieri comunali.

6. La Giunta dimissionaria resta in carica sino al momento in cui la deliberazione di proclamazione della nuova Giunta non sia divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 34, comma 7, della legge n. 142/1990.

Art. 42

Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:

- a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta Comunale senza giustificato e giustificabile motivo, decade dalla carica.

3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23-4-1981, n. 54 e salvo, comunque, il rispetto del principio del contraddittorio, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su segnalazione del Sindaco o su istanza di qualunque cittadino, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

4. La decadenza ha effetto dalla esecutività della deliberazione che la determina.

5. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco, trova applicazione il disposto dell'art. 39, comma 2 del presente statuto.

6. In caso di pronuncia di decadenza degli assessori si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 39 del presente statuto.

Art. 43

Revoca degli Assessori

1. L'assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio Comunale su motivata proposta per iscritto del Sindaco o della Giunta Comunale.

2. La seduta è pubblica e deve aver luogo decorso il ter-

mine di dieci giorni dalla notificazione della proposta di revoca all'interessato.

3. Per la validità della seduta occorre la presenza di due terzi dei consiglieri assegnati.

4. Per la validità della votazione, espressa per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 49, commi 4 e 5 del presente statuto.

Capo II

Attribuzioni

Art. 44

Attribuzioni e competenze

1. La Giunta Comunale è l'organo politico esecutivo del Comune.

2. Alla Giunta Comunale competono tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge o dal presente statuto, non siano attribuiti al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Comunale o agli altri organi burocratici del Comune.

3. Riferisce al Consiglio Comunale sulla propria attività, con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.

4. Attua gli indirizzi generali del Consiglio Comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 45

Ambiti di attribuzione

1. Alla Giunta Comunale competono attribuzioni concernenti il governo locale e attribuzioni organizzatorie.

Art. 46

Attribuzioni di governo locale

1. In materia di governo locale, la Giunta Comunale:
- a) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organismi di partecipazione;
 - b) formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio Comunale, adotta ed approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo;
 - c) predispone e propone al Consiglio Comunale i Regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto e le variazioni degli stessi;
 - d) approva i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio Comunale o non espressamente attribuiti dall'ente al Sindaco o al Segretario Comunale;
 - e) fissa la data di convocazione dei comizi previsti dal presente statuto e costituisce l'Ufficio Comunale per le elezioni presieduto dal Segretario Comunale e al quale è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento in collaborazione con l'apposita Commissione;

- f) conferisce e revoca gli incarichi di direzione di area con le modalità previste dal Regolamento e col parere del Segretario Comunale;
- g) adotta i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale, sentito il parere del Segretario Comunale;
- h) adotta, su parere conforme dell'apposita Commissione di disciplina, i provvedimenti disciplinari e di sospensione dalle funzioni non riservati ad altri organi dal Regolamento;
- i) approva disegni e proposte di provvedimento da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comunale;
- l) approva le deliberazioni che, a' sensi dell'art. 56 della Legge n. 142/1990, precedono la stipulazione dei contratti;
- m) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- n) esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o dalla Comunità Montana e non espressamente attribuite al Consiglio Comunale o ad altro organo politico o burocratico;
- o) approva, col parere del Segretario Comunale e sentiti i responsabili dei servizi, gli accordi di contrattazione decentrata a livello locale, purché gli accordi non siano di competenza del Consiglio Comunale;
- p) predispose la relazione sulla propria attività da presentare al Consiglio Comunale;
- q) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata, dalla legge o dal presente statuto, ad altri organi.

Art. 47

Attribuzioni organizzatorie

1. In materia organizzatoria, la Giunta Comunale:

- a) individua, previo parere dell'Ufficio Comunale per le Elezioni, i profili procedurali per l'elezione;
- b) stabilisce l'orario di servizio dei dipendenti comunali, nel rispetto dei criteri generali indicati nelle norme contrattuali, col parere del Segretario Comunale e sentiti i responsabili dei servizi;
- c) fissa, di concerto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e col Segretario Comunale, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività degli uffici;
- d) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata, dalla legge o dal presente statuto, ad altri organi.

Capo III

Funzionamento

Art. 48

Collegiabilità della Giunta Comunale

- 1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
- 2. Gli assessori sono giuridicamente responsabili, collegialmente, degli atti della Giunta Comunale.

Art. 49

Preposizione agli assessorati

1. Ciascun assessore è preposto ad uno o più settori organici ed omogenei dell'amministrazione comunale.
2. Ciascun assessore è giuridicamente responsabile, individualmente, degli atti del proprio assessorato.
3. La preposizione di ciascun assessore ad uno o più assessorati e le conseguenziali attribuzioni sono stabilite, su proposta del Sindaco, con apposita deliberazione adottata dalla Giunta Comunale entro un mese dalla sua elezione.
4. Con le stesse modalità la Giunta Comunale conferisce ad uno degli assessori le funzioni di vicesindaco, al fine di garantire la automatica sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza della carica nelle ipotesi di cui all'art. 39, comma 2, del presente statuto.
5. In mancanza del Sindaco e del vicesindaco, la funzione vicaria compete all'assessore più anziano di età.
6. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale, che ne prende atto, le attribuzioni di cui al presente articolo e le successive modifiche.
7. La Giunta Comunale può adottare una regolamentazione per l'esercizio della propria attività.

Art. 50

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o, nelle ipotesi di cui all'art. 49, commi 4 e 5 del presente statuto, dal vicesindaco o dall'assessore più anziano.
2. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica e per la validità della deliberazione occorre il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
3. In caso di parità di voti la proposta si intende non accolta.
4. Alle sedute partecipa, con le funzioni attribuitegli dalla legge, il Segretario Comunale il quale, salva sempre l'obbligatorietà della sua partecipazione, può delegare un impiegato comunale per l'attività di verbalizzazione.
5. La delega di cui al comma precedente comporta, per l'impiegato delegato, autorizzazione, ex statuto, ad assistere alle sedute.
6. Alle sedute della Giunta Comunale può partecipare, dietro sua richiesta rivolta al Sindaco o per invito di questi o del Segretario Comunale e per oggetti determinati, il revisore dei conti, senza diritto di voto.
7. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche salvo che, su decisione della stessa Giunta Comunale adottata per singoli casi e con adeguata motivazione, non venga ammessa la partecipazione alla sola discussione di determinati terzi.

8. Le deliberazioni sono dichiarate immediatamente eseguibili con separato voto palese espresso dalla metà più uno dei componenti.

Sezione III

Il Sindaco

Capo I

Elezioni e decadenza

Art. 51

Elezioni, durata in carica e decadenza. Rinvio

1. Le modalità di elezione, la durata in carica, le ipotesi di decadenza e le altre cause di cessazione dalla carica concernenti il Sindaco sono stabilite dalla legge e dalle norme integrative del presente statuto.

Art. 52

Norme integrative ed attuative. Rinvio

1. Ulteriori norme integrative e di attuazione della legge e del presente statuto sono previste nell'apposito Regolamento.

Capo II

Competenze ed attribuzioni

Art. 53

Competenze

1. Il Sindaco ha la rappresentanza politica e, nei casi in cui non è attribuita al Segretario Comunale, ai funzionari o agli assessori, la rappresentanza legale del Comune; convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché all'esecuzione degli atti, in conformità al principio di separazione e di non interferenza di funzioni e competenze tra organi politici ed organi burocratici del Comune.

Art. 54

Attribuzioni

1. Il Sindaco svolge funzioni in qualità di capo del governo locale, funzioni di vigilanza e funzioni organizzative.

Art. 55

Attribuzioni di Capo del Governo locale

1. Nella sua qualità di capo del governo locale, il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento;
- b) svolge funzioni di direzione politica unitaria e di coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) impartisce direttive generali di principio al Segretario Comunale in ordine al perseguimento degli obiettivi del Comune ed all'ottimale svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- d) coordina e stimola l'attività della Giunta Comunale e dei singoli assessori;

- e) concorda con la Giunta Comunale o gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente;
- f) nomina, consultati preventivamente i capigruppo consiliari, i rappresentanti del Comune presso aziende, istituzioni ed organizzazioni quando non vi provvede il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera n) della legge n. 142/1990 e dell'art. 12, comma 3, lettera p) del presente statuto;
- g) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- h) promuove ed assume iniziative, di concerto col segretario Comunale, atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali ed istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta Comunale;
- i) determina, di concerto col Segretario Comunale, gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;
- l) coordina, consultate le competenti organizzazioni di categoria operanti nel territorio comunale, le organizzazioni di consumatori ed utenti e le competenti amministrazioni pubbliche, gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici e l'apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;
- m) adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dal Regolamento alla Giunta Comunale o al Segretario Comunale, nel rispetto dell'art. 51, comma 9, legge n. 142/1990;
- n) svolge attività di sovrintendenza della polizia municipale, in armonia con le funzioni spettanti al Segretario Comunale in materia di sovrintendenza e coordinamento del personale;
- o) ha facoltà di delegare agli assessori, al Segretario Comunale o ai funzionari l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la legge o il presente statuto non considerano non delegabili;
- p) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con soggetti pubblici o privati o con organizzazioni;
- q) invia al Segretario Comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta Comunale;
- r) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo quanto previsto dalla legge;
- s) adotta ordinanze ordinarie;
- t) informa con un congruo anticipo il Segretario Comunale circa le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, al fine dell'emissione dei pareri di cui all'art. 53 della Legge n. 142/1990;
- u) stipula i contratti in cui è parte il Comune;
- v) provvede all'osservanza dei regolamenti e delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, anche mediante ordinanze ordinarie, delle quali dispone, in caso di inottemperanza dei destinatari, l'esecuzione d'ufficio con le modalità previste dalla legge;

- z) sovrintende all'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o dalla Comunità Montana e ne riferisce al Consiglio Comunale;
- x) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia e le altre certificazioni previste dalla legge;
- Y) adempie alle altre funzioni attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 56

Attribuzioni di vigilanza

1. Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove, di concerto col Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) controlla l'attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un assessore delegato;
- d) compie gli atti conservativi dei diritti, delle facoltà, degli interessi e delle aspettative del Comune;
- e) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, direttamente o tramite i rappresentanti legali dell'Ente;
- f) sovrintende e vigila, di concerto col Segretario Comunale, il regolare svolgimento dell'attività di controllo e di collaborazione del revisore dei conti;
- g) vigila sul regolare esercizio delle funzioni da lui delegate;
- h) adempie le altre funzioni conferitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 57

Attribuzioni organizzative

1. Nell'esercizio delle funzioni in materia di organizzazione, il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dagli articoli 15, 16, 17 e con le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 24 del presente statuto;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita, in conformità alla legge, i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;
- d) ai fini di cui alla lettera precedente, può richiedere alle autorità competenti l'invio di forze dell'ordine e ne dispone, riferendone al Prefetto;
- e) stabilisce gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta Comunale da lui presieduta, concordando preventivamente l'attività, con congruo anticipo, col Segretario Comunale al fine dell'emissione dei pareri di cui all'art. 53 della legge n. 142/1990;
- f) al fine di cui all'art. 49, comma 4, del presente statuto, propone alla Giunta Comunale la designazione di un vicesindaco dotato di delega generale;

- g) ha il potere di delegare normalmente particolari e specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori o consiglieri comunali;
- h) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale.

Capo III

Sindaco quale ufficiale di Governo

Art. 58

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende all'attività di cui all'art. 38, comma 1, della legge n. 142/1990 e pone in essere atti ed attività di cui all'art. 38, comma 2, della medesima legge.

2. L'esercizio delle funzioni concernenti servizi di competenza statale attribuite al Comune è regolato dalla legge.

Art. 59

Subordinazione gerarchica rispetto al Prefetto

1. Il Sindaco svolge le sue funzioni di cui al presente capo in posizione di subordinazione gerarchica rispetto al Prefetto ed ai Ministri competenti per le singole materie.

Art. 60

Altre attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale del Governo

1. Oltre alle attribuzioni di cui all'art. 38 della Legge n. 142/1990 ed a quelle previste da altre leggi, rientrano comunque fra le attribuzioni del Sindaco regolate dal presente capo:

- a) pubblicazione di leggi, ordini e manifesti governativi mediante deposito presso la Segreteria Comunale per le prime ed affissione all'albo per gli altri;
- b) raccolta e regolare conservazione delle Gazzette Ufficiali della Repubblica e dei Bollettini Ufficiali della Regione;
- c) custodia delle cose ritrovate, pubblicazione del loro rinvenimento e la loro consegna, ai sensi dell'art. 927 del Codice Civile;
- d) ricevimento di testamenti in caso di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni, ai sensi dell'art. 609 del Codice Civile;
- e) emanazione del decreto motivato e temporaneo, ai sensi dell'art. 7 della Legge 20-3-1865, n. 2248, col quale, per grave necessità pubblica, si debba senza indugio disporre della proprietà privata per il verificarsi di un evento inevitabile ed imprevedibile;
- f) altre attribuzioni previste dalla legge..

Art. 61

Ordinanze contingibili ed urgenti

1. In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica e nei casi di straordinarietà, imprevedibilità, contingibilità ed urgenza, il Sindaco, per la tutela dell'interesse pubblico o per motivi di sicurezza ed igiene pubblica, adotta

ordinanze straordinarie contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 38 della Legge n. 142/1990 e, nell'ambito della discrezionalità riconosciutagli:

- a) sceglie, fra i vari mezzi possibili, quello che, in rapporto al fine o alla situazione concreta, appare il più congruo e proporzionato, in modo da mantenerlo il più possibile entro i limiti oggettivamente richiesti dalla natura e dall'entità del pericolo al quale si intende ovviare;
- b) determina, quando possibile, il termine di cessazione di efficacia dell'ordinanza ad efficacia prolungata nel tempo, provvedendo con tempestività, comunque, alla revoca dell'ordinanza al momento in cui cessi lo stato di necessità;
- c) determina la forma, normalmente scritta, che il provvedimento, in dipendenza delle circostanze concrete ed oggettive, richiede;
- d) provvede e sovrintende all'esecuzione del provvedimento, disponendo, in caso di inottemperanza del destinatario, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale a carico dell'inadempiente;
- e) provvede, entro il termine di 10 giorni dall'emanazione del provvedimento, a proporre alla Giunta Comunale il necessario impegno spesa, anche mediante variazione di bilancio da ratificare alla prima seduta utile del Consiglio Comunale e, comunque, entro i termini previsti dall'art. 32, comma 3 della Legge n. 142/1990;
- f) provvede, qualora risulti impossibile, per l'entità o la natura degli interventi richiesti, procedere ai sensi di cui alla lettera precedente, a darne notizia, entro lo stesso termine; al Prefetto, affinché provveda di conseguenza;
- g) si determina ed opera sempre nel rispetto dei principi costituzionali e di quelli generali discendenti dall'ordinamento, anche nelle ipotesi, assolutamente eccezionali e straordinarie, in cui l'ordinanza contenga disposizioni ultra legem o contra legem;
- h) nelle ipotesi di esecuzione d'ufficio di cui alla precedente lettera d) individua concretamente, entro il termine stabilito, i lavori necessari da eseguire d'ufficio, ove occorra con l'assistenza della forza pubblica; delle spese incontrate sarà fatta una nota che, resa esecutiva dal Prefetto, sarà passata all'esattore, il quale provvede alla riscossione della somma ivi indicata a carico degli inadempienti, coi privilegi e colle forme per la riscossione delle imposte dirette.

2. In caso di inerzia del Sindaco, subentrano i poteri surrogatori del Prefetto.

3. Le ordinanze di cui al presente articolo sono emanate dal Sindaco nella sua qualità di Ufficiale del Governo, salva la imputazione di responsabilità al Comune per la riparazione degli eventuali danni prodotti.

Art. 62

Utilizzazione degli uffici comunali

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente capo, il Sindaco si avvale degli uffici comunali, salva ogni forma di rimborso, compartecipazione od altro prevista dalla legge.

Titolo II ORGANI BUROCRATICI

Sezione I Norme generali

Art. 63

Definizione

1. Sono organi burocratici del Comune i funzionari abilitati, secondo le disposizioni di legge, di statuto e di regolamento, a manifestare validamente all'esterno la volontà dell'Ente, determinandone conseguenze esterne e responsabilità verso terzi.

2. Non sono organi burocratici del Comune i funzionari che, pur firmando o sottoscrivendo atti amministrativi di qualunque genere, svolgono tali attività con rilevanza meramente istruttoria o, comunque, interna all'Ente.

Art. 64

Natura dei pareri sulle proposte di deliberazione

1. I pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990, dal Segretario Comunale e dai responsabili dei servizi hanno valore meramente istruttorio e interno.

Art. 65

Individuazione

1. Ai sensi dell'art. 63 del presente statuto, sono considerati organi burocratici del Comune di S. Tomaso Agordino il Segretario Comunale e gli impiegati e funzionari nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Sezione II

Il Segretario Comunale

Art. 66

Attribuzioni

1. Il Segretario Comunale dirige, sovrintende e coordina, assumendone la responsabilità gestionale, l'attività amministrativo-gestionale dell'Ente, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle strategie formulate dalla Giunta Comunale ed in attuazione delle direttive generali impartite dal Sindaco.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, il Segretario Comunale dispone delle strutture materiali e personali dell'Ente, sulle quali esercita il controllo ed il potere di coordinamento e disciplinare secondo le forme stabilite dal presente statuto e dal regolamento organico del personale.

3. Dirime i conflitti positivi e negativi di attribuzione e di competenza fra gli uffici.

Art. 67

Rapporti interorganici

1. I rapporti tra il Segretario Comunale e gli organi politici dell'Ente sono fondati sul rispetto del principio generale

di ripartizione di competenze e di funzioni: spettano agli organi politici dell'Ente l'individuazione degli obiettivi, il reperimento dei mezzi, la formulazione degli indirizzi programmatici e delle direttive generali; spettano al Segretario Comunale l'attuazione, secondo le regole dell'economicità di gestione e del buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa, degli indirizzi programmatici, il perseguimento degli obiettivi, l'individuazione delle procedure e la valutazione circa l'ottimale utilizzazione delle risorse, dei beni, delle strutture e dei servizi di cui dispone l'Ente, nonché la consulenza circa il reperimento delle risorse ottimali.

2. Nell'esercizio delle funzioni amministrativo-gestionali, il Segretario Comunale opera in rapporto di dipendenza esclusivamente funzionale nei confronti del Sindaco; per dipendenza funzionale si intende il rispetto delle direttive generali impartite.

3. Sotto il profilo gerarchico e disciplinare, il Segretario Comunale dipende esclusivamente dal Prefetto e dal Ministero dell'Interno.

4. Nell'esercizio della sua attività di interpretazione delle norme, il Segretario Comunale svolge il suo magistero in piena autonomia ed indipendenza, nel rispetto della legge e delle altre norme generali, nonché nel rispetto dei principi generali sull'ermeneutica, ed esclusa ogni interferenza di organi del Comune o di altri enti.

5. Di eguale autonomia ed indipendenza gode il Segretario Comunale nell'esercizio della funzione consultiva, soggetta esclusivamente alla legge ed alle altre norme giuridiche di carattere generale.

Art. 68

Controllo sull'attività del Segretario Comunale e verifica circa il raggiungimento degli obiettivi

1. Il controllo sull'attività amministrativo-gestionale del Segretario Comunale e la verifica concernente i risultati di tale attività sono oggetto di analisi di carattere generale, a consuntivo, da parte del Consiglio Comunale, sentiti la Giunta Comunale, il Sindaco ed il Segretario Comunale.

2. Il riscontro è da effettuarsi sulla base di criteri obiettivi, predeterminati ed oggettivamente verificabili, e tenendo conto di circostanze contingenti quali, fra l'altro, le risorse, il personale ed i mezzi posti a disposizione, nonché l'effettivo grado di autonomia nelle scelte attribuito al Segretario Comunale.

Art. 69

Funzioni

1. Al Segretario Comunale, che nell'ambito delle proprie competenze provvede autonomamente e nel rispetto dei principi di cui al presente statuto, competono:

- a) attribuzioni di gestione amministrativa e cura dell'attuazione dei provvedimenti;
- b) attribuzioni consultive e funzione di partecipazione alle riunioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;
- c) attribuzioni di sovrintendenza, direzione e coordinamento e di preposizione all'istruttoria delle deliberazioni ed ai relativi atti esecutivi;
- d) attribuzioni di legalità e garanzia.

Art. 70

Attribuzioni di gestione amministrativa

1. Nell'esercizio delle sue funzioni di gestione amministrativa, il Segretario Comunale dirige, e ne è responsabile, sia i settori, i servizi e gli uffici che la realizzazione di specifici programmi o progetti loro affidati.

2. Il Segretario Comunale adotta atti interni di carattere organizzativo-gestionale ed atti, generali o particolari, a rilevanza esterna sia negoziali che a contenuto vincolato che, in via meramente esemplificativa, si sostanziano in:

- a) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni adottati con deliberazione della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale;
- b) predisposizione di proposte di programmi e loro articolazione in progetti sulla base delle direttive ricevute dagli organi rappresentativi;
- c) formulazione, con l'ausilio dell'Ufficio di Ragioneria, di proposte generali alla Giunta Comunale per la predisposizione di schemi di bilancio di previsione;
- d) organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione dall'Ente per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi specifici;
- e) presidenza delle commissioni di concorso per le assunzioni e per le gare d'appalto, con l'assistenza, in qualità di ufficiale verbalizzante, di un dipendente comunale da lui stesso nominato;
- f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti per i quali abbia ricevuto delega;
- g) sottoscrizione, col Sindaco, vicesindaco e responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, di mandati di pagamento e di reversali d'incasso;
- h) cura e sovrintendenza di tutte le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi rappresentativi;
- i) cura, in conformità delle direttive del Sindaco, dell'attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti esecutivi;
- l) adozione dei provvedimenti necessari per l'accettazione e lo svincolo delle cauzioni;
- m) facoltà di rogare atti e contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune;
- n) altri atti ed attività previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 71

Attribuzioni consultive

1. Nell'ambito delle sue attribuzioni consultive, il Segretario Comunale:

- a) può partecipare a pieno titolo a commissioni di studio e/o di lavoro interne o esterne all'Ente;
- b) esprime, di propria iniziativa o su richiesta, pareri e formula consulenze propositive agli organi rappresentativi, in ordine alle aree di intervento ed alle attività da promuovere con criteri di priorità;
- c) esprime, su ogni proposta di deliberazione da adottarsi da parte della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale,

il parere preventivo sotto il profilo di legittimità, da allegare, insieme al parere espresso dai responsabili dei servizi competenti, alla deliberazione.

Art. 72

Attribuzioni di sovrintendenza, direzione, coordinamento

1. Nell'ambito delle sue attribuzioni di sovrintendenza, direzione e coordinamento, il Segretario Comunale:

- a) esercita funzioni di direzione, iniziativa, coordinamento, direttiva, controllo, impulso nei confronti di uffici e servizi;
- b) autorizza, di concerto col Sindaco, le missioni del personale, i rimborsi delle spese di viaggio, l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario, i congedi ed i permessi, con l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento organico del personale;
- c) adotta provvedimenti di mobilità interna, in osservanza dei principi generali e di indirizzo contenuti negli accordi decentrati;
- d) convoca e presiede la conferenza periodica dei responsabili dei servizi;
- e) verifica, di concerto col Sindaco, l'efficienza e la produttività degli uffici e dei servizi e dell'attività svolta dai dipendenti;
- f) provvede alla contestazione degli addebiti ed all'adozione delle sanzioni disciplinari fino al richiamo scritto e alla censura;
- g) propone i provvedimenti disciplinari di competenza di altri organi in base al regolamento organico del personale;
- h) esercita la vigilanza ed il controllo su tutte le attività di gestione amministrativa poste in essere dall'apparato comunale, sia nella fase di preparazione e formazione che in quella conclusiva e finale, attraverso gli strumenti del controllo di gestione;
- i) assolve all'alta direzione ed al coordinamento di tutti gli uffici e servizi dell'Ente;
- l) provvede all'emanazione di direttive ed ordini ai dipendenti;
- m) concorre alla determinazione preventiva degli indicatori di efficienza e produttività per la verifica dei risultati.

Art. 73

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Nell'ambito delle sue attribuzioni di legalità e garanzia, il Segretario Comunale:

- a) partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e degli altri collegi ed organismi, quando la partecipazione è prevista per legge, sovrintendendo alla verbalizzazione, alla quale provvede direttamente o attraverso un proprio delegato;
- b) ha facoltà di partecipare, con potere consultivo, alle commissioni, collegi ed organismi, diversi da quelli, a partecipazione obbligatoria, di cui alla precedente lettera a), col consenso dei medesimi;

- c) di concerto col Sindaco o in surrogazione di questo nel caso di sua omissione o rifiuto di concentrazione, provvede ad assicurare, adottando gli opportuni provvedimenti, che l'attività e le sedute degli organismi di cui alle lettere precedenti si svolgano senza minacce o influenze esterne e nel rispetto delle norme legislative, statutarie e regolamentari;
- d) sottoscrive i verbali delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale;
- e) riceve le richieste di trasmissione al Comitato Regionale di Controllo delle deliberazioni della Giunta Comunale;
- f) presiede l'ufficio comunale per le elezioni;
- g) rilascia, di concerto col Sindaco, documenti, notizie e permessi di accesso alle strutture ed agli atti a cittadini e consiglieri comunali, nell'ambito del principio del diritto di accesso, di informazione e di trasparenza ed in attuazione delle norme del Regolamento;
- h) provvede all'attestazione, su dichiarazione dei messi, delle avvenute pubblicazioni all'albo e dell'esecutività di provvedimenti ed atti;
- i) riceve l'atto di dimissioni del Sindaco;
- l) ha poteri di iniziativa, di impulso e sollecitazione del difensore civico, col quale coopera e delle cui inadempienze o inefficienze informa il Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento.

Sezione II

Il Vice-Segretario Comunale

Art. 74

Funzioni

1. Il Vice-Segretario Comunale, nominato dal Consiglio Comunale, sentito il Segretario Comunale e con le modalità previste dal regolamento organico del personale, coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce, limitatamente alle ipotesi tassativamente previste dalla legge e dal Regolamento, nei casi di assenza o di impedimento temporanei, lo affianca nello svolgimento della generale e particolare attività amministrativa affidatagli.

2. Può essere delegato dal Segretario Comunale per l'assunzione di provvedimenti, anche a rilevanza esterna.

3. La delega di cui al comma precedente ha carattere particolare e personale e rientra nella discrezionalità del Segretario Comunale.

Art. 75

Status del Vice-Segretario Comunale

1. Lo status giuridico ed il trattamento economico del Vice-Segretario Comunale, nonché i requisiti e le modalità per la nomina sono disciplinati dal regolamento organico del personale.

2. Il Vice-Segretario Comunale è organo burocratico del Comune, ai sensi dell'art. 63 del presente statuto, solo ed esclusivamente nel caso di assenza o impedimento del Segretario Comunale, nonché nell'ipotesi di cui al comma 2 del precedente articolo 74.

3. In ogni caso di vacanza della sede di Segreteria Comunale, non è consentita la copertura della stessa, neppure in via temporanea, mediante la procedura di cui all'art. 74 del presente statuto.

4. Il Vice-Segretario Comunale deve essere in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso di Segretario Comunale.

PARTE III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Titolo I

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DEL COMUNE

Art. 76

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune di S. Tomaso Agordino informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale ed ai funzionari.

2. Assume quali caratteri essenziali ed imprescindibili della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.

Art. 77

Ripartizione dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativo-burocratica del Comune di S. Tomaso Agordino si riparte in servizi ed uffici, secondo le modalità concrete stabilite dal Regolamento ed in attuazione dei principi contenuti nel presente statuto.

Art. 78

Uffici

1. Ciascun ufficio comprende l'insieme di attività omogenee poste in essere da uno o più soggetti e volte alla gestione di un determinato servizio unitario.

2. Ciascun ufficio è alle dipendenze funzionali dell'assessore competente per materia e alle dipendenze gerarchiche del Segretario Comunale.

3. A capo di ciascun ufficio è posto un impiegato con funzioni di responsabile del servizio, anche ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/1990.

Art. 79

Servizi

1. Ciascun servizio comprende più uffici che, per l'omogeneità delle attività da porre in essere, per affinità di interessi pubblici da perseguire, per la natura dei provvedimenti da emanare, per le intersezioni delle rispettive attività istruttorie o per altre esigenze di carattere obiettivo, abbisognano, permanentemente o per singoli affari, di una gestione unitaria con coordinamento delle fasi di attività.

2. Ciascun servizio è alle dipendenze funzionali del Sindaco e alle dipendenze gerarchiche del Segretario Comunale.

3. A capo di ciascun servizio è posto un funzionario con funzioni di responsabile del servizio, anche ai fini dell'art. 53 della Legge n. 142/1990.

Titolo II PERSONALE

Art. 80

Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico deliberato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c) della legge n. 142/1990.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali e decentrati.

Art. 81

Regolamento del personale

1. Il regolamento organico per il personale disciplina:

- a) la dotazione organica del personale;
- b) le procedure per l'assunzione del personale;
- c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi contenuti nella legge, negli accordi contrattuali e nel presente statuto;
- d) le modalità di funzionamento, i compiti ed i poteri della commissione di disciplina di cui all'art. 51, comma 10, della Legge n. 142/1990;
- e) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51, comma 7, della Legge n. 142/1990;
- f) le ipotesi, le modalità, le condizioni ed i limiti per lo svolgimento, da parte degli impiegati e nei limiti previsti dalla legislazione vigente, di attività lavorative dipendenti presso terzi o per l'esercizio di libere professioni, purché compatibili, secondo le valutazioni effettuate dalla Giunta Comunale, col normale e regolare espletamento delle mansioni d'ufficio;
- g) ogni altra disposizione necessaria per una completa regolamentazione del personale.

Art. 82

Aggiornamento professionale

1. Il Comune considera proprio inderogabile dovere promuovere e realizzare la formazione e l'aggiornamento professionale del personale e del Segretario Comunale.

2. Il personale ed il Segretario Comunale non possono dispensarsi dall'obbligo dell'aggiornamento professionale secondo le modalità concordate con l'Amministrazione.

Art. 83

Diritti sindacali

1. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali e l'effettiva estrinsecazione delle libertà sindacali del proprio personale secondo i principi desumibili dall'ordinamento vigente.

2. L'esercizio dei diritti e delle libertà di cui al comma precedente non può in alcun modo rischiare di compromettere i diritti fondamentali della persona, né incidere sul regolare svolgimento dei servizi pubblici essenziali secondo la normativa vigente.

Art. 84

Responsabili dei servizi

1. Fatte salve le responsabilità dirigenziali del Segretario Comunale e le responsabilità degli organi politici, i responsabili del servizio ai sensi degli artt. 78 e 79 del presente statuto, oltre ad emettere i pareri di cui all'art. 53 della Legge n. 142/1990, sono direttamente responsabili delle attività istruttorie di loro competenza, del buon andamento degli uffici e dei servizi loro affidati, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.

PARTE IV

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ
A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Titolo I

PARTE GENERALE

Art. 85

Servizi pubblici locali

I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni e servizi ed alla realizzazione di attività per il perseguimento di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva al Comune o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici o privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formano oggetto di apposita regolamentazione.

Art. 86

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende, società e simili, disciplina le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e, comunque, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 32, comma 2, lettera n) e 36, comma 5, della Legge n. 142/1990; la deliberazione del Consiglio Comunale è adottata con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, con esclusione, dal computo per il raggiungimento del quorum, delle astensioni.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri comunali assegnati, dev'essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono scelti dal Consiglio Comunale tra i consiglieri o tra cittadini che posseggano i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una particolare competenza o esperienza tecnica o amministrativa.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge per gli amministratori del Comune.

Art. 87

Istituzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni, di cui all'art. 23 della Legge n. 142/1990, si compone di 5 membri nominati dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 86, comma 2, del presente statuto.

2. Il Presidente è designato dal consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'ente con gli organi comunali.

3. Il Segretario Comunale è Direttore dell'Istituzione ed il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.

4. La Giunta Comunale nomina, su designazione del Segretario Comunale, il vice-direttore, scelto fra i dipendenti del Comune.

5. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze ed i poteri del direttore sono stabiliti dal Regolamento che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, di verifica dei risultati della gestione, di determinazione delle tariffe dei servizi, di individuazione dei mezzi di copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 88

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati devono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e degli obiettivi raggiunti.

Art. 89

Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della Legge n. 142/1990, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica o privata.

PARTE V**DISPOSIZIONI FINANZIARIE****Titolo I****FINANZA LOCALE**

Art. 90

Finanza locale

1. Nell'ambito e nei limiti posti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi, in tale azione, ai relativi precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla vigente legislazione tributaria.

3. La finanza del comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazione ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti regionali e di altri enti;
- e) altre entrate proprie o derivate, anche di natura patrimoniale;
- f) risorse per investimenti;
- g) altre entrate.

4. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della Comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali

viene, altresì, ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all'erogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici.

5. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

6. Nel caso in cui lo Stato o la Regione prevedano, con legge, ipotesi di gratuità di servizi di competenza del Comune ovvero determinino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, devono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

Art. 91

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 ottobre di ciascun anno.

3. Nella redazione e predisposizione del bilancio vanno osservati i principi di annualità, universalità, legalità, veridicità, pubblicità e pareggio economico e finanziario.

4. Il bilancio di previsione è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, nonché dal bilancio pluriennale elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale.

5. Il bilancio ed i suoi allegati devono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione e vanno redatti in modo tale da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.

6. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria.

7. I bilanci ed i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.

8. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato a quello del Comune.

9. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 92

Risultati di gestione

1. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti ed ai risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica. Essi vengono desunti nel rendiconto, che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

2. Il conto consuntivo dev'essere deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Titolo II

CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 93

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il revisore dei conti, scelto secondo le modalità previste dalla legge.

2. Il revisore, dura in carica 3 anni e non è revocabile, salvo inadempienze. La sua rielezione è consentita per una sola volta.

Art. 94

Funzioni e responsabilità del revisore

1. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale e con gli altri organi politici e burocratici del Comune nella loro funzione di indirizzo e controllo. A tal fine ha facoltà (quando espressamente invitato) e l'obbligo di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, anche quando i lavori sono interdetti al pubblico. Ha, altresì, accesso agli atti e documenti del Comune.

2. Al revisore è altresì, demandata la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva, che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza (art. 1710 codice civile) e rettitudine, riferendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario Comunale di eventuali ed accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.

4. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, si applicano, in quanto compatibili e fino all'adozione della disciplina specifica mediante regolamento di contabilità, le disposizioni di cui agli artt. 2399 e seguenti del codice civile.

5. Le concrete disposizioni di attuazione delle presenti norme statutarie sono contenute nel regolamento di contabilità e nell'apposita convenzione che, approvata dalla Giunta Comunale, viene sottoscritta dal Sindaco e dal revisore, sentito il Segretario Comunale.

Titolo III

PROPRIETÀ COMUNALE

Art. 95

Beni Comunali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

3. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si fa riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che ne regolano la materia.

Art. 96

Beni demaniali

1. Sono beni demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli artt. 822 e 824 del codice civile.

2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

3. Fanno parte del demanio comunale, in particolare, il mercato ed il cimitero.

4. I beni demaniali seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

5. Per la classificazione e per la sdemanializzazione è competente il Consiglio Comunale.

Art. 97

Beni patrimoniali

1. I beni appartenenti al Comune e che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale, in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

4. L'alienazione dei beni patrimoniali disponibili o la sottrazione alla destinazione pubblica dei beni patrimoniali indisponibili o la sdemanializzazione di beni demaniali sono precedute dal parere obbligatorio e non vincolante della frazione in cui l'immobile è posto.

Art. 98

Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.

2. L'inventario va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

3. I responsabili dell'ufficio ragioneria e dell'ufficio tecnico sono, congiuntamente, responsabili della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

4. Il riepilogo dell'inventario è approvato annualmente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

5. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la

conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario sono disciplinate da apposito regolamento, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge.

Titolo IV
ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Art. 99
Contratti. Rinvio

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della Legge n. 142/1990, tutte le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite da apposito regolamento.

PARTE VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Titolo I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 100
Libere forme associative

1. Il Comune favorisce e sollecita la costituzione di libere forme associative, con il compito di concorrere, nelle forme del volontariato, alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido, casa di riposo, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili, nonché per la tutela di interessi diffusi e per la salvaguardia di alti valori culturali, economici e sociali.

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione per l'esercizio del volontariato, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

3. I comitati di gestione propongono il regolamento al Consiglio Comunale, che lo approva con propria deliberazione, e riferiscono annualmente della loro attività con una relazione che è inviata al Consiglio Comunale.

Art. 101
Volontariato individuale

1. Fermo restando la preferenza per le libere forme associative di cui all'articolo precedente, il Comune favorisce ed incentiva, al fine di una migliore gestione dei servizi comunali a domanda individuale, ogni forma di volontariato di singoli cittadini.

Art. 102
Consultazione popolare

1. Per la adozione di provvedimenti di carattere generale o per la disciplina di materie di alta rilevanza collettiva, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze, possono avviare forme di consultazione popolare, secondo la forma della dialettica diretta in Assemblea Generale, del sondaggio di opinioni attraverso questionari e con le altre forme stabilite dall'organo competente.

2. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte scaturite dalle consultazioni popolari di cui al precedente comma, formeranno oggetto di valutazione da parte dell'organo competente, il quale motiverà adeguatamente la soluzione adottata.

Art. 103
Consultazione delle associazioni

1. Il Comune può consultare, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni collettive per la tutela di interessi diffusi o collettivi e le altre formazioni economiche e sociali.

2. La consultazione è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Art. 104
Diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni di cui all'art. 103 possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale per richiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. La Giunta Comunale decide, motivando adeguatamente, sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni, nonché sulla opportunità o necessità di eventuale invio al Consiglio Comunale.

Art. 105
Interrogazioni

1. Qualunque cittadino, le organizzazioni di cui all'art. 103 ed i singoli comitati frazionali possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze, su materie di rilevanza generale.

Art. 106
Procedura per l'ammissione delle petizioni ed interrogazioni

1. Le petizioni e le interrogazioni di cui agli artt. 104 e 105 sono presentate per iscritto al Sindaco, che le inoltrerà alla Giunta Comunale, la quale deciderà ai sensi dell'art. 104 del presente statuto.

2. La Giunta Comunale esaminerà le istanze e si pronuncerà ai sensi dell'art. 104 del presente statuto entro 90 giorni dalla ricezione al protocollo comunale.

3. Agli istanti viene data adeguata comunicazione, a cura del Sindaco, dell'esito del pronunciamento dell'organo competente, entro il termine di 30 giorni dal medesimo.

Art. 107
Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze, di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. L'iniziativa di cui al comma 1 si esercita, altresì, mediante la presentazione da parte di una o più frazioni, che rappresentino complessivamente almeno un decimo della popolazione.

4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazioni e nomine.

5. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

6. Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

7. I promotori della proposta possono chiedere al Segretario Comunale di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale; il Segretario Comunale può concedere l'assistenza richiesta compatibilmente alle normali esigenze amministrative del Comune.

Art. 108

Procedura per l'approvazione della proposta ad iniziativa popolare

1. La Conferenza dei capi-gruppo, alla quale il progetto di iniziativa viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine di novanta giorni.

2. Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Conferenza dei capi-gruppo.

3. Ove il Consiglio Comunale non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.

4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

Art. 109

Referendum consultivi

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materie di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dal referendum:

- a) revisione dello statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazioni e nomine;

e) norme statali e regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente;

f) per il periodo di 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale o da un terzo della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente o da uno o più comitati frazionali che rappresentino, complessivamente, un terzo della popolazione.

4. Presso il Consiglio Comunale agirà un'apposita Commissione, disciplinata dal Regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico e giuridico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo: alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materia considerate le limitazioni di cui al precedente comma 2 ed al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

5. Ultimata la verifica entro 60 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la Commissione presenta una relazione al Consiglio Comunale.

6. Il Consiglio Comunale, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta Comunale per la fissazione della data.

7. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità, si pronuncerà per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

8. Le modalità operative per la consultazione referendaria formano oggetto di apposito regolamento.

9. Il referendum non sarà valido se non avrà partecipato alla consultazione oltre il 50% degli aventi diritto.

10. L'oggetto referendario si intenderà approvato qualora consegua il voto favorevole della metà più uno dei voti validamente espressi; non si considerano voti validamente espressi le schede bianche o nulle.

11. I referendum possono essere revocati o sospesi, previo parere dell'apposita Commissione e con motivata deliberazione del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano degli oggettivi impedimenti temporanei.

12. Le conseguenze, obbligatorie e vincolanti per il Consiglio Comunale, derivanti dall'esito positivo o negativo del referendum sono individuate e regolate dall'apposito Regolamento, nel rispetto primario ed imprescindibile della volontà popolare, quale scaturita dall'esito referendario.

Titolo II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 110

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed

aziende dipendenti comunicano l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire, purché facilmente individuabili dalla natura del provvedimento finale.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio, giuridicamente rilevante, dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

4. Le modalità concrete per l'esercizio del diritto di partecipazione sono disciplinate dall'apposito Regolamento.

Art. 111

Publicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, Sindaco o del presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale sono tenute, a disposizione dei cittadini, le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali.

Art. 112

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

Titolo III

DIFENSORE CIVICO

Art. 113

Istituzione. Attribuzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale, è istituito l'ufficio del Difensore Civico.

2. Spetta al difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti pubblici o privati, e di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione Comunale e gli enti ed aziende dipendenti.

3. Il difensore civico agisce d'ufficio qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del difensore civico.

5. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

7. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

Art. 114

Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio palese, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto il più anziano di età.

3. Il Consiglio Comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima convocazione, il Consiglio Comunale deve essere convocato entro sessanta giorni dall'approvazione del Regolamento di cui all'art. 119 del presente statuto.

Art. 115

Requisiti

1. Il difensore civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, competenza giuridico-amministrativa ed assoluta integrità morale.

2. non sono eleggibili alla carica:

- coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
- i membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune.

Art. 116

Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dall'art. 42, comma 3, del presente statuto.

3. Il difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 117

Sede e dotazione organica

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso la Casa Comunale.

2. All'assegnazione dell'eventuale personale provvede la Giunta Comunale, d'intesa con il difensore civico ed il Segretario Comunale, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.

del comma 1 del precedente articolo.

Art. 118

Rapporti con gli organi comunali

1. Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:

- a) relazioni dettagliate al Sindaco ed al Segretario Comunale per le opportune determinazioni;
- b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
- c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

2. Al solo fine del migliore esercizio delle sue funzioni è salva la sua indipendenza ed autonomia di azione e di giudizio, il difensore civico è diretto collaboratore del Segretario Comunale, col quale concorda le concrete modalità dei singoli interventi per assicurare il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune.

Art. 119

Modalità e procedure di intervento

1. Il Regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del difensore civico.

PARTE VII

FRAZIONI

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 120

Natura giuridica

1. Il Comune, nel rispetto del principio della sua unità ed indivisibilità giuridica e territoriale, riconosce e valorizza il ruolo della Frazione quale nucleo naturale di popolazione,

sfornito di personalità giuridica generale, con autonomi interessi collettivi particolari distinti da quelli generali del capoluogo per ragioni storiche, topografiche, economiche o sociali.

2. La frazione è entità naturale, di fatto, titolare di posizioni giuridiche distinte e centro di imputazione di interessi giuridici rispetto a quelli del Comune nei soli casi previsti dalla legge e dal presente statuto e nella sola sfera dei rapporti e delle situazioni attinenti a quegli interessi che le sono riconosciute dalle medesime fonti.

Art. 121

Elementi costitutivi

1. Sono elementi costitutivi della frazione:

- 1) il territorio;
- 2) un congruo nucleo di popolazione;
- 3) l'esistenza di stabili e permanenti interessi distinti ai sensi del comma 1 del precedente articolo.

Art. 122

Fusione di due o più frazioni

1. Qualora, per l'esiguità della popolazione o per il venimento di interessi distinti o per altre ragioni, si rendesse necessario od opportuno procedere alla fusione di due o più frazioni territorialmente contigue, il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione con la procedura prevista per la revisione dello statuto, sentite previamente le popolazioni interessate.

Art. 123

Ruolo e funzioni della frazione

1. La frazione svolge il fondamentale ruolo di organismo di decentramento sociale al fine di prospettare in modo unitario esigenze proprie di un nucleo della popolazione comunale, mediante una continua azione di impulso, segnalazione, sollecitazione nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

2. La frazione esercita funzioni consultive in via preventiva nelle seguenti materie:

- a) alienazione di beni immobili appartenenti al patrimonio comunale e siti nella frazione;
- b) sdemanializzazione di beni immobili appartenenti al demanio comunale e svincolo di beni immobili soggetti ad uso civico siti nella frazione;
- c) costituzione di diritti reali ultranovennali su beni immobili siti nella frazione;
- d) in ogni altra ipotesi in cui il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale ritengano di consultare, anche dietro espressa richiesta del comitato frazionale o del suo presidente, la frazione prima dell'adozione di provvedimenti di carattere generale che presentino peculiare interesse per la frazione.

3. Il parere di cui al comma precedente non è vincolante e, nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) o nel caso di espressa richiesta di cui alla lettera d), è obbligatorio.

4. Il parere viene espresso dal comitato frazionale.
5. La frazione non ha patrimonio proprio.
6. La frazione concorre, altresì mediante azioni propositive, di segnalazione e di impulso, all'attività amministrativa ordinaria del Comune quando presenti particolare interesse per la frazione.
7. La frazione svolge, inoltre, tutte le altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Titolo II ORGANI DELLA FRAZIONE

Art. 124 Organi della frazione

1. Sono organi della frazione il Comitato Frazionale ed il Capo-frazione.

Art. 125 Comitato Frazionale. Composizione ed elezione

1. Il Comitato Frazionale si compone di 5 membri eletti dal Consiglio Comunale.
2. Sono eleggibili tutti i cittadini residenti nella frazione ed in possesso dei requisiti per l'eleggibilità a consigliere comunale.
3. Si applicano le disposizioni concernenti le cause di ineleggibilità ed incompatibilità per la nomina a consigliere comunale.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme concernenti le dimissioni e la decadenza previste per i consiglieri comunali.
5. Il comitato frazionale dura in carica 5 anni ed esercita le sue funzioni fino alla nomina del nuovo comitato.

Art. 126 Funzioni del Comitato Frazionale

1. Il comitato frazionale esercita tutte le funzioni che la legge, lo statuto o i regolamenti assegnano, genericamente, alla frazione.

Art. 127 Capo-Frazione

1. Il comitato frazionale elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e con votazione palese, il capo-frazione.
2. Oltre alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 125 del presente statuto, si applicano al capo-frazione le cause di incompatibilità ed ineleggibilità, nonché le norme sulle dimissioni e decadenza previste per il Sindaco.
3. Il capo-frazione esercita funzioni di rappresentanza istituzionale e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, anche di rappresentanza giuridica della frazione.
4. Esercita le altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 128

Rinvio al Regolamento

- I. Sono disciplinate da apposito Regolamento le seguenti materie:
 - a) disciplina del procedimento elettorale per l'elezione del comitato frazionale da parte del Consiglio Comunale;
 - b) disciplina delle sedute del comitato frazionale;
 - c) individuazione e ripartizione delle funzioni e competenze del comitato frazionale e del capo-frazione;
 - d) ipotesi e modalità di delega al capo-frazione delle funzioni di ufficiale di Governo del Sindaco, ai sensi dell'art. 38, comma 6, della Legge n. 142/1990;
 - e) individuazione dei confini territoriali di ciascuna frazione;
 - f) regolamentazione dei registri della popolazione frazionale, tenuti e curati dal Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125, commi 1 e 2 del presente statuto;
 - g) disciplina delle ipotesi di conflitto di interessi tra una frazione ed il Comune o fra frazioni;
 - h) ogni altra norma necessaria alla concreta attuazione delle norme sulle frazioni contenute nel presente statuto.

Art. 129

Separazione di rendite patrimoniali e passività: esclusione

1. È esclusa ogni forma di separazione delle rendite patrimoniali e delle passività.

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 130 Norma transitoria

1. In attesa dell'adozione del Regolamento di cui all'art. 128 del presente statuto, la materia continua ad essere disciplinata dagli usi e consuetudini generalmente riconosciuti e storicamente affermatasi da tempo immemorabile nella Comunità di S. Tomaso Agordino.
2. L'adozione del Regolamento di cui al comma precedente deve avvenire entro il termine massimo di due anni dall'adozione del presente statuto.

PARTE VIII ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 131

Ordinanze ordinarie e straordinarie

1. Per dare attuazione a disposizioni contenute in deliberazioni e regolamenti comunali, in leggi ed in altre fonti formali del diritto, il Sindaco emette ordinanze con le quali impone ai destinatari obblighi positivi o negativi di adempiere.
2. Si applica l'art. 55, comma 1, lettera v) del presente statuto.

3. Le ordinanze straordinarie del Sindaco sono disciplinate dalla legge e dall'art. 61 del presente statuto, nonché dai regolamenti di attuazione.

Art. 132

Regolamenti

1. Il Consiglio Comunale adotta i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta Comunale, ai singoli comitati frazionali ed ai cittadini, ai sensi dell'art. 107 del presente statuto.

Art. 133

Limiti

1. I Regolamenti incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa enunciata nel regolamento medesimo e motivata da esigenze di pubblico interesse;
- e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori, per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

2. Oltre che al Sindaco, spetta ai singoli assessori preposti ai vari settori dell'amministrazione adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti secondo le disposizioni del presente statuto.

Art. 134

Pubblicazione

1. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione:

- a) una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa;
- b) una seconda, da effettuarsi, per la durata di 15 giorni consecutivi, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

2. Salva eventuale dichiarazione di immediata esecutività, il regolamento diviene esecutivo dopo l'esaurimento della seconda pubblicazione.

3. Dopo la seconda pubblicazione, i Regolamenti sono inseriti nella Raccolta Ufficiale dei Regolamenti del Comune di S. Tomaso Agordino.

Art. 135

Modifiche ai regolamenti

1. Le norme previste dagli articoli 132, 133 e 134 si applicano, altresì, per le modifiche di regolamenti esistenti.

SAN TOMASO COMUNE

